



## ORDINANZA N. 01 DEL 18.01.2023

**Oggetto:** Movimentazione delle merci polverulente alla rinfusa e/o passibili di emettere gas e/o impoverimento di ossigeno nell'ambiente, nei porti dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale (Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle, Trapani, Gela e Licata).

### IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Allegato V, parte I, della parte V del D. Lgs. 152/2006;
- Vista la legge 10 aprile 1981 n. 157 inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;
- Vista la legge 19 novembre 1984 n. 862 inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro (OIL) n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
- Visto il Decreto Ministeriale 22.07.1991 (G.U. n. 240 del 12.10.1991) concernente le norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, come aggiornato dal Decreto Dirigenziale n. 1340 del 30.11.2010;
- Visto il Decreto Legislativo n. 52 del 03.02.1997 e ss.mm.ii. "Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose";
- Vista la vigente normativa relativa ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Vista la circolare DEM3/1160 datata 10.12.1999 dell'allora Ministero dei trasporti e della Navigazione, contenente la disciplina dell'attività dei consulenti chimici del porto;
- Visto IL Decreto Legislativo n. 65 del 14.03.2003 e ss.mm.ii. di attuazione di Direttive Comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della L. n. 128 del 24.04.1998 e ss.mm.ii.;
- Visto il DPR n. 134 del 06.06.2005 e ss.mm.ii. "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";

- Visto il DM n. 303 del 07.04.2014 recante “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transshipment) delle merci pericolose”;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 1036/2006 del 09.10.2006 “Procedure applicative del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23.05.1991;
- Visto il Decreto Legislativo n. 81/08 del 9 aprile 2008 “attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. 271/99 del 27.07.1999 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;
- Visto il D. Lgs. 272/99 del 27.07.1999 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” ed in particolare il comma a) dell'art. 25 inerente le precauzioni per i lavoratori impegnati nelle operazioni portuali di movimentazione delle rinfuse solide;
- Valutata la necessità della presenza di un servizio integrativo antincendio durante le operazioni portuali di movimentazione delle rinfuse solide;
- Visto il vigente Codice Internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG CODE);
- Visto il D.A. n. 45/Gab del 01.04.2021 della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
- Fatte salve le competenze delle ASP Provinciali, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, delle Autorità Marittime, degli uffici di Sanità Marittima e dell'ARPA;
- Fermi restando le responsabilità, obblighi e competenze dei singoli datori di lavoro;
- Visto il parere espresso dai Comitati Igiene e Sicurezza del Lavoro ex art. 7 del D. Lgs. 272/99 (riuniti in seduta congiunta), nel corso della riunione in data 06.10.2022;
- Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

# ORDINA

## ART. 1

### DEFINIZIONI

1. **ambito portuale**: l'ambito e l'assetto complessivo dei singoli porti, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, alle attività cantieristiche ed alle infrastrutture stradali;
2. **Autorità Marittima**: l'Autorità (Capitaneria di Porto) che esercita le funzioni di polizia e di sicurezza previste dall'art. 16 del Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, nonché le funzioni amministrative non attribuite all'Autorità di Sistema Portuale;
3. **AdSP**: l'Autorità (Autorità di Sistema Portuale) istituita nei porti indicati per legge, con i compiti previsti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art.6 della Legge 84/94 ed all'art. 7 del D. Lgs. 272/99;
4. **datore di lavoro**: così come definito dal TU sulla Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro (Art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs. 81/08), nel caso di operazioni e servizi portuali, sarà identificato con il titolare dell'impresa portuale e/o il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali in regime di autoproduzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94;
5. **EmS n°**: l'Emergency Schedule il cui numero di identificazione è indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell'indice generale dell'IMDG CODE;
6. **imprese portuali**: società autorizzate dall'AdSP, ai sensi della L. 84/94 e ss.mm.ii., all'esercizio delle operazioni e servizi portuali;
7. **istanza**: la domanda compilata dall'armatore, o dal raccomandatario marittimo della nave, presentata alla competente Autorità Marittima, e per conoscenza all'AdSP, per ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o nulla osta allo sbarco;
8. **lavoratore**: qualsiasi persona che svolga operazioni portuali alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto subordinato di qualsiasi tipo, nonché i soci di cooperative o di società anche di fatto;
9. **nome tecnico o "proper shipping name"**: la denominazione della merce come indicata nella colonna "SUBSTANCE" or "ARTICLE" dell'IMDG CODE;
10. **operazioni portuali**: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale in ambito portuale;
11. **servizi portuali**: prestazioni specialistiche complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali come individuate ex art. 16 della legge 84/94, nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
12. **preposto**: lavoratore con mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa e degli altri lavoratori che gli sono sottoposti;
13. **scheda di sicurezza**: la scheda del produttore che reca le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare ai sensi dell'IMDG Code;
14. **carichi solidi alla rinfusa**: a titolo esemplificativo e non esaustivo, le merci elencate

nell'appendice 4 (le cui schede sono rinvenibili all'appendice 1) del codice IMSBC trasportate alla rinfusa nelle stive di una nave, l'appendice è allegata alla presente Ordinanza (All.B);

15. **codice IMSBC:** codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa adottato dall'IMO con Ris. MSC. 462 (101) adottata il 13 Giugno 2019, e ss.mm.ii.;
16. **polverulento:** materiale avente propensione a generare, durante la sua movimentazione, particelle solide, disperse nell'aria, aventi la stessa composizione chimica dei materiali dai quali si originano;
17. **consulente chimico di porto:** il consulente iscritto nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, secondo i requisiti previsti dalla circolare DEM3/1160 datata 10 Dicembre 1999;
18. **servizio chimico di porto:** il servizio reso dai Consulenti Chimici di Porto, come da disposizioni normative vigenti; relativamente ai controlli preventivi da effettuare prima della movimentazione delle merci solide alla rinfusa.

## **ART. 2**

### **OGGETTO**

Al fine della tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori delle imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali nell'ambito dei porti dell'AdSP ai sensi della Legge 84/94 e ss.mm.ii., le imprese autorizzate, qualora detti operazioni e servizi abbiano ad oggetto carichi solidi alla rinfusa o granaglie, suscettibili di emettere polveri, gas, vapori tossici o infiammabili e/o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, sono soggette alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, ed in particolare ad effettuare le misurazioni dei gas, vapori e dell'ossigeno, ferme le ulteriori e diverse prescrizioni previste in materia dalla normativa vigente.

## **ART. 3**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI E LORO IDENTIFICAZIONE**

Le merci polverulente, così come individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo all'art. 1, punto 14, trasportate alla rinfusa, vengono classificate dall'Appendice 4 del Codice IMSBC in tre categorie, quali:

1. **poco polverose:** materiale a maggiore granulometria ed a bassa volatilità;
2. **mediamente polverose:** materiale a granulometria medio fine ed a media volatilità;
3. **polverose:** materiale a granulometria finissima ed a elevata volatilità.

Fermi restando gli obblighi e le responsabilità che la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pone in capo al vettore marittimo e al comandante della nave ("datore di lavoro"), per quanto concerne la tossicità delle merci trasportate, il datore di lavoro dell'Impresa Portuale, al fine di conoscere le caratteristiche chimico-fisiche, le proprietà di pericolosità e più in generale i dati di sicurezza di ciascun carico di rinfuse solide e dei gas che lo stesso emette o può emettere, si avvale:

- a) dell'IMDG code (codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose);
- b) per i prodotti di cui al Decreto Ministeriale 22 luglio 1991, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 1340 del 30 novembre 2010, delle certificazioni previste dal Decreto stesso rilasciate dal produttore, dal proprietario, dal caricatore, dalla agenzia raccomandataria o dall'agenzia di spedizione della merce;
- c) per gli agenti chimici classificati come pericolosi e per i preparati chimici classificati come

non pericolosi, della scheda informativa in materia di sicurezza, fornita dal proprietario o dall'importatore o dalla agenzia raccomandataria o dall'agenzia di spedizione della merce;

d) di quanto riportato nell'autorizzazione d'imbarco o nulla-osta allo sbarco rilasciata, nei casi previsti dalla legge, dalla Autorità Marittima;

e) delle informazioni rilasciate dal comando nave, prima dell'inizio delle operazioni e/o servizi portuali, a mezzo di check list, o dichiarazione scritta e/o certificazione;

f) delle eventuali circolari specifiche emesse dai ministeri e dagli organismi internazionali competenti;

g) della letteratura scientifica specializzata, quando questa risulti l'unica fonte di informazione disponibile o in aggiunta alla documentazione sopra elencata.

Ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori incaricati delle operazioni/servizi portuali con carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere polveri, gas, vapori tossici o infiammabili e/o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, il datore di lavoro:

- nel caso in cui nelle documentazioni consultate i dati del carico riportati risultino discordanti tra loro, farà riferimento ai valori più restrittivi.
- per i carichi assegnati sia al gruppo C sia al gruppo B, di cui al DM 22 luglio 1991, qualora non venga prodotta una copia del certificato per l'inclusione nel gruppo C dell'elenco, cautelativamente si assume quale gruppo di appartenenza degli stessi il gruppo B.

#### **Art. 4**

### **PRESCRIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI**

Le operazioni di carico e scarico dalle navi trasportanti prodotti di cui al precedente art. 3, devono essere effettuate con attrezzature, tecnologie e procedure operative tali da garantire il mantenimento o l'implementazione delle migliori condizioni di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto riguarda, nello specifico, la movimentazione di granaglie alla rinfusa si farà riferimento al Decreto Dirigenziale 1036 in data 09.10.2006.

Le Imprese portuali potranno movimentare le merci solide alla rinfusa di cui al precedente art. 2 solo se in possesso dell'**AUA** (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata dal SUAP del Comune di riferimento, oppure se in possesso dell'**Autorizzazione Generale** rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, così come previsto dall'art. 272, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e come istituita per effetto della D.A. n. 45/GAB in data 01.04.2021.

Inoltre, le operazioni di carico e scarico potranno essere effettuate a condizione che vengano osservate le seguenti **prescrizioni** ed utilizzate le seguenti dotazioni tecniche e strumentali:

1. prima di iniziare le operazioni di sbarco, il datore di lavoro dovrà necessariamente contattare il Consulente Chimico del Porto che valuterà la presenza di ossigeno nelle stive (che dovrà essere almeno al 19,5% in volume). Quanto sopra dovrà avvenire per ogni tipo di carico alla rinfusa in stiva di materiali suscettibili di produrre impoverimento di ossigeno, gas tossici e/o infiammabili e per i carichi che hanno subito un processo di fumigazione, come previsto dal combinato disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 272/99 e del paragrafo 8.10 dell'Allegato 1 al D. D. n. 1340/2010. L'apertura delle stive, la loro ventilazione e l'autorizzazione all'ingresso nelle stesse da parte degli operatori portuali, dovrà avvenire secondo quanto disposto dal

- Consulente Chimico di Porto a seguito della valutazione di cui sopra;
2. recintare opportunamente l'area interessata alle operazioni di sbarco/imbarco, qualora non in concessione e, pertanto, già preventivamente recintate;
  3. posizionamento di adeguati teloni protettivi/vasche di contenimento posizionati tra il ciglio banchina e la murata della nave, atti ad evitare accidentali cadute in mare del prodotto;
  4. utilizzo da parte dei lavoratori di idonei DPI per tutta la durata delle operazioni di carico/scarico (se necessario anche indumenti protettivi antipolvere a copertura totale del corpo);
  5. divieto di fumare in prossimità della merce da imbarcare/sbarcare;
  6. misurazioni delle emissioni vapori/gas prima dell'avvio delle operazioni;
  7. utilizzo di tramogge munite di barriere perimetrali di grandezza superiore alle dimensioni della benna che permettano alla stessa di scaricare all'interno della tramoggia la cui bocca di carico dovrà essere munita di idoneo convogliatore che limiti lo spargimento della polvere all'atto della caricazione sull'automezzo;
  8. il livello del prodotto caricato sulla tramoggia non dovrà superare l'altezza delle barriere perimetrali della tramoggia al fine di consentire alla benna di essere contenuta interamente all'interno della tramoggia all'atto della sua apertura ed evitare che le merci polverulente entrino a contatto con eventuali correnti d'aria che potrebbero sollevare il prodotto stesso;
  9. le benne dovranno essere movimentate con una velocità idonea atta ad impedire l'innalzamento in aria delle merci polverulente, in particolare nei momenti di apertura e chiusura delle stesse;
  10. le operazioni non potranno aver luogo/dovranno essere interrotte in caso di vento pari o superiore a 15 km/h (salvo diverse prescrizioni, adeguatamente comunicate all'AdSP ed alla locale Autorità Marittima, da parte degli Organi Competenti) e nel caso di ingenti e perduranti precipitazioni e si dovrà avere cura di richiedere al Comandante della nave di richiudere le stive e/o coprire la merce al fine di evitarne la dispersione in atmosfera e a mare ed al fine di evitare di danneggiarla;
  11. per le aree non in concessione, in assenza di personale operante non dovrà essere lasciata merce incustodita in banchina e non potranno essere, in ogni caso, effettuate operazioni non espressamente autorizzate;
  12. in ogni caso, in tutti i luoghi e fasi di lavoro, dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre al minimo le emissioni di polveri;
  13. ove possibile dovrà essere disposta la bagnatura dei piazzali e della viabilità interna o comunque di pertinenza delle aree interessate alla movimentazione delle merci;
  14. il percorso dei mezzi dovrà, per quanto possibile, svilupparsi ad adeguata distanza di "sicurezza" da aree di riserva SIC e ZPS;
  15. dovrà procedersi al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dai luoghi ove siano presenti sostanze polverulente come materie prime, prodotti e sottoprodotti e, al termine delle operazioni, accumuli e residui di polvere dovranno essere rimossi utilizzando metodi appropriati con modalità tali da non causare sversamenti in mare, o dispersioni in aria. Per il lavaggio delle ruote si predilige la realizzazione di vasche concave all'interno delle quali far passare i mezzi, così da contenere tutte le polveri e l'acqua di lavaggio all'interno delle stesse;
  16. dovrà essere rispettato il limite di velocità previsto all'interno dei porti, pari a 30 km/h;
  17. qualora al termine delle suddette operazioni, l'impresa non provveda direttamente alla pulizia delle banchine l'AdSP provvederà a far pulire le aree rivalendosi, successivamente, sull'impresa inadempiente. Le operazioni di pulizia delle aree dovranno avvenire in modo da non causare sversamenti in mare e dispersioni in atmosfera.

L'AdSP, ad ogni modo, si riserva di valutare ed impartire prescrizioni differenti, qualora le

merci o il caso specifico lo richiedano e dopo consultazione con le competenti Amministrazioni (Chimico di Porto, ASP Provinciali, Ispettorati Territoriali del Lavoro, Autorità Marittime e uffici di Sanità Marittima, ARPA).

## **Art. 5**

### **SOSTA TEMPORANEA MERCI IN BANCHINA**

Non è consentito lo stoccaggio di cumuli di merce polverulenta in aree non in concessione e, in ogni caso, se non espressamente previsto dall'AUA o dall'Autorizzazione Generale, e, pertanto, la stessa deve essere immediatamente movimentata. Qualora, per inderogabili e comprovate esigenze di carattere tecnico-operativo, da valutarsi caso per caso dall'AdSP di concerto con l'Autorità Marittima competente per territorio, si debba far sostare temporaneamente le predette merci in banchina, i soggetti interessati dovranno fornire, con un anticipo di almeno gg. 07 (sette) dall'arrivo della nave, la scheda tecnica e di sicurezza relativa alle merci trasportate, al fine di consentire l'eventuale acquisizione dei pareri/nulla osta di ARPA, ASP e di ogni altro Ente/Istituzione/Comando eventualmente interessato e competente per territorio.

La sosta straordinaria in aree non in concessione sarà consentita per un massimo di tre volte nel corso dell'anno solare.

Qualora si debbano movimentare merci non abitualmente presenti negli scali di competenza dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, i soggetti interessati dovranno fornire, con un anticipo di almeno gg. 07 (sette) dall'arrivo della nave, la scheda tecnica e di sicurezza relativa alle merci trasportate, al fine di consentire l'eventuale acquisizione dei pareri/nulla osta di ARPA, ASP e di ogni altro Ente/Istituzione/Comando eventualmente interessato e competente per territorio. Ferme restando le caratteristiche tecniche del prodotto da movimentare e le modalità della movimentazione stessa, nel caso di più arrivi della medesima merce, si riterrà valido il primo nulla osta/autorizzazione e basterà, da parte dell'Impresa, una semplice comunicazione di inizio attività (con almeno 03 giorni di anticipo) all'AdSP ed all'Autorità Marittima competente per territorio.

In tutti i casi, per la sosta temporanea in banchina, le merci di cui alle categorie a, b e c, di cui al precedente art. 3, dovranno essere completamente coperte tramite teloni di tipo impermeabile o similari e, qualora le merci dovessero sostare in aree non in concessione, le stesse dovranno essere adeguatamente delimitate da parte dell'impresa portuale e provviste di idonea segnaletica ed idonea illuminazione, onde assicurare la piena visibilità anche nelle ore notturne e la sosta sarà soggetta al pagamento del relativo canone per occupazione di area demaniale.

Qualora la predetta sosta temporanea interessi le aree non idoneamente pavimentate e non assentite in concessione, retrostanti l'accosto pubblico, dovrà essere evitato il contatto diretto tra le predette merci ed il suolo, mediante l'utilizzo di ulteriori teloni isolanti o similari.

Preventivamente allo stoccaggio delle merci sulle aree di cui al precedente punto, dovrà essere verificato che il suolo adibito alla sosta non presenti dislivelli, pendenze o altre irregolarità, che possano causare la fuoriuscita accidentale delle suddette merci, con conseguente dispersione in mare.

Restano comunque a totale carico dell'Impresa autorizzata gli eventuali oneri per danni dovuti ad inquinamento dell'acqua o dell'aria ovvero a contaminazione del suolo a seguito dell'azione degli agenti atmosferici a danno delle merci in sosta.

Le merci non polverulente, potenzialmente in grado di rilasciare polveri, devono essere coperte e/o irrorate con acqua nebulizzata (o altra azione analoga), al fine di impedire il rilascio di polveri, anche durante le operazioni di carico/scarico.

## Art. 6

### MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURAZIONI

Le misurazioni di cui al precedente art. 2, relative alle concentrazioni di polveri, gas, vapori tossici o infiammabili e/o suscettibili di causare impoverimento dell'ossigeno, sono disposte dal datore di lavoro, tramite un consulente Chimico del porto. A seguito del sopralluogo, il Chimico del porto rilascia uno o più certificati con l'esito delle analisi chimiche svolte. Il datore di lavoro, sulla base di quanto indicato nei certificati rilasciati dal Chimico stabilisce ed adotta le misure valutate più idonee/necessarie, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni e/o servizi portuali per l'intera durata delle stesse (in ogni caso nel pieno rispetto delle **prescrizioni** riportate al precedente articolo 4).

In ogni caso, ogni qualvolta si ritenga opportuno e per qualsivoglia tipologia di merci, è fatta salva all'AdSP ed all'Autorità Marittima competente per territorio la possibilità di richiedere ulteriori controlli, a cura del Consulente Chimico del porto, anche qualora non espressamente previsti da leggi e regolamenti.

## Art. 7

### OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, inteso come il titolare dell'impresa autorizzata o il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per le operazioni e/o i servizi portuali in regime di autoproduzione, deve:

1. antecedentemente alle operazioni di sbarco e imbarco, acquisire copia della scheda informativa sul carico (cargo information form), della scheda internazionale di sicurezza (international safety data sheet) e, qualora la merce fosse stata sottoposta a fumigazione, anche del certificato di fumigazione stesso (fumigation certificate). La precedente documentazione dovrà essere inviata al Consulente Chimico del porto almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave.
2. acquisire il certificato rilasciato dal consulente chimico di porto con l'esito delle analisi effettuate con le modalità di cui all'art. 6, per la misurazione dei gas e dei vapori rilasciati da ciascun carico di rinfuse solide che potrebbero causare impoverimento di ossigeno nei luoghi di lavoro (Stive);
3. acquisire l'autorizzazione all'imbarco o il nulla osta allo sbarco rilasciati dalla Capitaneria di Porto ed assicurare il rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
4. informare i lavoratori sulla natura delle merci e sulle procedure di sicurezza;
5. impartire istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione;
6. nel caso in cui si avvalga di lavoratori esterni all'impresa ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., o a qualsiasi altro titolo, il datore di lavoro deve rendere edotti i lavoratori esterni e tutti coloro che, a qualunque titolo, si trovino a bordo e nelle aree a terra interessate dalle operazioni portuali sui rischi specifici, relativi agli ambienti di lavoro, delle procedure operative, sulle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'azienda in cui sono chiamati a prestare la propria opera;

7. assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza, quelle derivanti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (in particolare il D. Lgs 81/08) e le disposizioni in materia di tutela ambientale (D. Lgs. 152/2006);
8. comunicare alla AdSP e alla Autorità Marittima qualsiasi evento che coinvolge le merci alla rinfusa da movimentare;
9. effettuare prima dell'inizio di qualsiasi operazione di cui all'art. 2, del presente regolamento, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di sicurezza da adottare per tutelare il proprio personale, il personale di bordo ed eventuali terzi che a qualsiasi titolo possono essere coinvolti;
10. utilizzare macchine ed attrezzature adeguate alla tipologia della merce movimentata;
11. fornire idonei D.P.I. al proprio personale;
12. adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle operazioni portuali.

## **Art. 8**

### **OBBLIGHI DEL LAVORATORE**

Ogni lavoratore come definito all'art. 1, della presente ordinanza, è tenuto a:

- 1) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- 2) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi, nonché i dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali;
- 3) segnalare immediatamente alle persone indicate nel piano di sicurezza aziendale qualsiasi carenza nei dispositivi individuali di protezione e qualsiasi situazione di pericolo;
- 4) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- 5) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri lavoratori.

## **Art. 9**

### **PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO IN STIVA**

Con riferimento alle tipologie merceologiche alla rinfusa che presentano pericoli chimici ai sensi del codice IMSBC, alle merci fumigate ai sensi della Circolare MSC.1/Circ 1264 e in generale ai rischi connessi all'ingresso di personale in spazi confinati anche qualora la merce da sbarcare sia del gruppo C, considerato che il principale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori portuali è rappresentato dall'esposizione ad atmosfere asfissianti per carenza di ossigeno o ad atmosfere contenenti gas o vapori tossici e/o infiammabili sarà necessario osservare le seguenti prescrizioni:

- Nessun lavoratore portuale deve entrare in stiva senza l'autorizzazione del datore di lavoro e fino a quando non siano state eseguite le appropriate procedure di sicurezza disposte per il particolare tipo di nave.
- Le attività lavorative svolte all'interno delle stive devono essere preventivamente valutate dal datore di lavoro, che dovrà sempre effettuare preliminarmente una valutazione, unitamente al comando nave, di ogni e qualsiasi rischio potenziale a bordo.
- Nel caso di materiali che possano produrre impoverimento di ossigeno, gas tossici e/o infiammabili e comunque sulla base delle caratteristiche ed informazioni contenute nella scheda informativa sul carico o nell'eventuale certificato di fumigazione, il datore di lavoro deve richiedere preventivamente l'intervento del consulente chimico di porto per

effettuare gli accertamenti di sicurezza previsti all'art. 6.

- A seguito delle attività di cui sopra, il datore di lavoro dovrà adottare le misure di prevenzione e protezione correlate ai rischi, ai metodi di lavoro ed alle condizioni che debbono essere soddisfatte affinché il lavoro possa iniziare e proseguire in sicurezza e assolvere agli obblighi degli art. 12 e 13 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

## **Art. 10**

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Il datore di lavoro dovrà curarsi che nessun lavoratore sia incaricato di eseguire operazioni senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi inerenti il proprio lavoro e sulle precauzioni da prendere. In particolare i lavoratori, in occasione dell'assunzione e dei cambi di mansioni, dovranno ricevere un'adeguata formazione, prima del loro impiego in attività portuali.

L'informazione e formazione dei lavoratori sono disciplinate dal Capo III, sezione IV, artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro informa e forma i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni e/o dei servizi portuali di cui all'art. 1 della presente ordinanza, in particolare in merito alle specifiche proprietà del carico, alle relative procedure operative da seguire, alla tipologia dei DPI necessari alla loro modalità di utilizzo. Analoga formazione ed informazione dovrà essere fornita/somministrata ai lavoratori forniti all'impresa portuale dall'impresa autorizzata ex art. 17 della legge 84/94 e ss.mm.ii.

## **Art.11**

### **COMUNICAZIONI**

Il datore di lavoro comunica per iscritto, via mail ([ufficiosicurezza@portpalermo.it](mailto:ufficiosicurezza@portpalermo.it); [areaoperativa@portpalermo.it](mailto:areaoperativa@portpalermo.it)), all'AdSP, ed all'Autorità Marittima competente per territorio, prima dell'inizio delle operazioni e/o dei servizi inerenti il carico, le misure previste utilizzando il modello di cui all'**allegato A (firmato digitalmente)** alla presente Ordinanza e trasmette copia di quanto accertato nel/nei certificato/i emesso/i dal consulente chimico del porto. Ogni revisione delle misure adottate ed ogni nuovo certificato emesso dal chimico di porto devono essere, immediatamente, resi noti per iscritto all'AdSP, ed all'Autorità Marittima, tramite l'invio del medesimo modello revisionato. L'AdSP e l'Autorità Marittima possono disporre controlli in relazione alle comunicazioni ricevute.

## **Art. 12**

### **SORVEGLIANZA ANTINCENDIO**

Per tutta la durata delle operazioni portuali di movimentazione delle merci alla rinfusa interessate, dovrà essere garantita, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 272/99, apposita vigilanza con "servizio integrativo antincendio" (svolto da soggetti autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative) o, in alternativa, idonea vigilanza con personale correttamente formato ed attrezzature adeguate alla tipologia ed alla quantità di merce da movimentare.

## **Art. 13**

### **MISURE ACCESSORIE**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 272/99, l'AdSP si riserva, in caso di gravi o reiterate violazioni alla presente ordinanza o alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o alla normativa in materia di tutela ambientale, anche comunicate dalle Autorità ed Enti di controllo, la sospensione, per un periodo sino a tre mesi nonché, nei casi più gravi, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto autorizzatorio o concessorio dell'esercizio dell'attività di

Impresa portuale ex art. 16 L. 84/94. -

**Art. 14**

**ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entrerà in vigore a far data dal 1° febbraio 2023 ed abroga la precedente Ordinanza n. 1 del 18 febbraio 2013.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti e sanzionati ai sensi di legge e ritenuti responsabili dei danni alle persone ed alle cose in ragione del loro comportamento.

II PRESIDENTE  
Dott. Pasqualino Monti

Area Operativa  
Il Dirigente  
Ing. Luciano Caddemi

Il Delegato in Materia Ambientale  
Dott.ssa Fiora Sodo

Visto:  
II SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca Lupi

Spett.le

Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale  
[ufficiosicurezza@portpalermo.it](mailto:ufficiosicurezza@portpalermo.it);  
[areaoperativa@portpalermo.it](mailto:areaoperativa@portpalermo.it);

Oggetto: Operazioni e/o Servizi Portuali relative/i a merci alla rinfusa solide ex art. 25,  
comma a) del D. Lgs. 272/99 – Art. 9 Comunicazioni

- a) Impresa o Comando nave (se autoproduzione) \_\_\_\_\_
- b) Tipo nave e Nome nave \_\_\_\_\_
- c) Data di arrivo nave \_\_\_\_\_
- d) Banchina/Accosto \_\_\_\_\_
- e) Tipo di operazione o servizio da eseguire \_\_\_\_\_
- f) Data e ora previste di inizio operazione o servizio \_\_\_\_\_
- g) Data e ora previste di termine operazione o servizio \_\_\_\_\_
- h) Tipo di carico \_\_\_\_\_
- i) Quantità totale \_\_\_\_\_
- j) Caratteristiche di pericolosità del carico  
Emette polveri  
Emette gas tossico  
Emette gas infiammabile  
Impoverisce l'ambiente di ossigeno  
Emette gas tossico e/o infiammabile  
da fumigazione  
Emettere polveri del tipo:  
1  2  3
- k) Nome tecnico dell'agente chimico pericoloso  
presente nell'ambiente di lavoro (il nome deve  
identificare univocamente la sostanza) \_\_\_\_\_
- l) Numero complessivo di stive e numero di stive  
operative in relazione al carico \_\_\_\_\_

- m) Principali apparecchiature di lavoro, attrezzature  
Necessarie per svolgere l'operazione o il servizio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- n) Numero complessivo previsto di addetti  
per l'operazione o il servizio e numero di  
addetti per stiva \_\_\_\_\_
- o) Dispositivi specifici previsti per svolgere  
l'operazione o il servizio in sicurezza  
(antincendio, aspiratori, ventilatori,  
analizzatori, etc;) e specificare il numero  
ed il luogo di installazione e/o di utilizzazione  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- p) Tipologia di DPI necessari, per mansione \_\_\_\_\_
- q) Procedure operative specifiche previste, inclusa  
la gestione delle emergenze \_\_\_\_\_
- r) Ulteriori misurazioni rispetto alle prime previste per  
Riapertura a seguito di chiusura  
delle stive  
  
Evento che possa rendere la  
merce bagnata  
  
Altro
- s) Indicare se previsto il servizio di bonifica degli  
ambienti di lavoro \_\_\_\_\_
- t) Ulteriori misure/altro \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma digitale del datore di lavoro

**ALLEGATI:**

- Certificazione del Servizio Chimico di Porto;
- Altro (specificare)

-  
APPENDIX 4  
INDEX

MATERIAL	Group	REFERENCES
ALFALFA	C	
ALUMINA	C	
ALUMINA, CALCINED	C	
ALUMINA HYDRATE	A and B	
ALUMINA SILICA	C	
ALUMINA SILICA, pellets	C	
Aluminium dross	B	see ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170
ALUMINIUM FERROSILICON POWDER UN 1395	B	
ALUMINIUM FLUORIDE	A	
Aluminium hydroxide	A and B	see ALUMINA HYDRATE
ALUMINIUM NITRATE UN 1438	B	
ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170	B	
Aluminium salt slags	B	see ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170
ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED UN 1398	B	
Aluminium skimmings	B	see ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170
ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS UN 3170	B	
ALUMINIUM SMELTING/REMELTING BY-PRODUCTS, PROCESSED	A and B	
AMMONIUM NITRATE UN 1942	B	
AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2067	B	
AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2071	B	
AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (non-hazardous)	C	
AMMONIUM SULPHATE	C	
AMORPHOUS SODIUM SILICATE LUMPS	B	
ANTIMONY ORE AND RESIDUE	C	
Antimony ore residue	C	see ANTIMONY ORE AND RESIDUE
Bakery materials	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
BARIUM NITRATE UN 1446	B	

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
Barley malt pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
BARYTES	C	
BAUXITE	C	
BAUXITE FINES	A	
Beach iron	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
Beet, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Beet, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
BIOSLUDGE	C	
Blende (zinc sulphide)	A	see ZINC CONCENTRATE
BORAX (PENTAHYDRATE CRUDE)	C	
BORAX, ANHYDROUS, crude	C	
BORAX, ANHYDROUS, refined	C	
BORIC ACID	B	
Bottom ash	A and B	see CLINKER ASH
Bran pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Brewer's grain pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
BROWN COAL BRIQUETTES	B	
BRUCITE	C	
Calcined clay	C	see ALUMINA, CALCINED
Calcined pyrites	A and B	see PYRITES, CALCINED
Calcium fluoride	A and B	see FLUORSPAR
CALCIUM FLUORIDE, CALCIUM SULPHATE, CALCIUM CARBONATE MIXTURE	A	
CALCIUM NITRATE UN 1454	B	
CALCIUM NITRATE FERTILIZER	C	
Calcium oxide	B	see LIME (UNSLAKED)
Canola pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
CARBORUNDUM	C	
CASTOR BEANS UN 2969	B	
CASTOR FLAKE UN 2969	B	
CASTOR MEAL UN 2969	B	
CASTOR POMACE UN 2969	B	

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
CEMENT	C	
CEMENT CLINKERS	C	
CEMENT COPPER	A	see Mineral Concentrates schedule
Chalcopyrite	A	see COPPER CONCENTRATE
CHAMOTTE	C	
CHARCOAL	B	
CHEMICAL GYPSUM	A	
CHLORITE	C	
CHOPPED RUBBER AND PLASTIC INSULATION	C	
Chile saltpetre	B	see SODIUM NITRATE
Chilean natural nitrate	B	see SODIUM NITRATE
Chilean natural potassic nitrate	B	see SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE
Chrome ore	C	see CHROMITE ORE
CHROME PELLETS	C	
CHROMITE ORE	C	
Chromium ore	C	see CHROMITE ORE
Citrus pulp pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
CLAY	C	
CLINKER ASH	A and B	
COAL	B (and A)	
COAL SLURRY	A	
COAL TAR PITCH	B	
COARSE CHOPPED TYRES	C	
COARSE IRON AND STEEL SLAG AND ITS MIXTURE	C	
Coconut	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
COKE	C	
COKE BREEZE	A	
COLEMANITE	C	
COPPER CONCENTRATE	A	see Mineral Concentrates schedule
COPPER GRANULES	C	
COPPER MATTE	C	
Copper nickel	A	see NICKEL CONCENTRATE
Copper ore concentrate	A	see COPPER CONCENTRATE
Copper precipitate	A	see CEMENT COPPER
COPPER SLAG	A	
COPRA (dry) UN 1363	B	
Copra, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
Copra, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Corn gluten	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Cotton seed	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
CRUSHED CARBON ANODES	C	
CRYOLITE	C	
Deadburned magnesite	C	see MAGNESIA (DEADBURNED)
DIAMMONIUM PHOSPHATE	C	
DIRECT REDUCED IRON (A) Briquettes, hot-moulded	B	
DIRECT REDUCED IRON (B) Lumps, pellets, cold-moulded briquettes	B	
DIRECT REDUCED IRON (C) By-product fines	B	
DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES	C	
DOLOMITE	C	
Dolomitic quicklime	B	see LIME (UNSLAKED)
D.R.I.	B	see DIRECT REDUCED IRON (A) or (B) or (C)
Expellers	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
FELSPAR LUMP	C	
FERROCHROME	C	
FERROCHROME, exothermic	C	
FERROMANGANESE	C	
Ferromanganese, exothermic	C	see FERROMANGANESE
FERRONICKEL	C	
FERRONICKEL SLAG (granulated)	C	
FERROPHOSPHORUS	B	
Ferrophosphorus briquettes	B	see FERROPHOSPHORUS
FERROSILICON UN 1408	B	
FERROSILICON	B	
FERROUS METAL BORINGS UN 2793	B	
FERROUS METAL CUTTINGS UN 2793	B	
FERROUS METAL SHAVINGS UN 2793	B	
FERROUS METAL TURNINGS UN 2793	B	
FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE	C	
FERTILIZERS WITHOUT NITRATES	C	
FISH (IN BULK)	A	

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
FISHMEAL, STABILIZED UN 2216	B	
FISHSCRAP, STABILIZED UN 2216	B	
Flat iron	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
Flint flat glass cullet	C	see GLASS CULLET
FLUE DUST, CONTAINING LEAD AND ZINC	A and B	
FLUORSPAR	A and B	
FLY ASH, DRY	C	
FLY ASH, WET	A	
FOAM GLASS GRAVEL	C	
Foundry sand	C	See SAND
Galena (lead sulphide)	A	see LEAD CONCENTRATE
Garbage tankage	B	see TANKAGE
GLASS CULLET	C	
Gluten pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
GRAIN SCREENING PELLETS	C	
GRANULAR FERROUS SULPHATE	C	
Granulated iron	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
GRANULATED NICKEL MATTE (LESS THAN 2% MOISTURE CONTENT)	B	
GRANULATED SLAG	C	
GRANULATED TYRE RUBBER	C	
Ground nuts, meal	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
GYPSUM	C	
GYPSUM GRANULATED	C	
Hominy chop	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
ILMENITE CLAY	A	
ILMENITE (ROCK)	C	
ILMENITE SAND	A	
ILMENITE (UPGRADED)	A	
IRON AND STEEL SLAG AND ITS MIXTURE	A	
IRON CONCENTRATE	A	see Mineral Concentrates schedule
IRON CONCENTRATE (pellet feed)	A	see Mineral Concentrates schedule
IRON CONCENTRATE (sinter feed)	A	see Mineral Concentrates schedule
Iron disulphide	C	see PYRITE
IRON ORE	C	
Iron ore (concentrate, pellet feed, sinter feed)	A	see IRON CONCENTRATE (pellet feed or sinter feed)
IRON ORE FINES	A	
IRON ORE PELLETS	C	

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
IRON OXIDE, SPENT UN 1376	B	
IRON OXIDE TECHNICAL	A	
Iron pan edges	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
Iron silicate granulated	A	See COPPER SLAG
IRON SINTER	C	
Iron skulls	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
IRON SMELTING BY-PRODUCTS	C	
IRON SPONGE, SPENT UN 1376	B	
Iron swarf	B	see FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS OR CUTTINGS UN 2793
IRONSTONE	C	
K1-K3 bears	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
LABRADORITE	C	
LEAD AND ZINC CALCINES (mixed)	A	see Mineral Concentrates schedule
LEAD AND ZINC MIDDINGS	A	see Mineral Concentrates schedule
LEAD CONCENTRATE	A	see Mineral Concentrates schedule
LEAD NITRATE UN 1469	B	
LEAD ORE	C	
Lead ore concentrate	A	see LEAD CONCENTRATE
LEAD ORE RESIDUE	A	see Mineral Concentrates schedule
LEAD SILVER CONCENTRATE	A	see Mineral Concentrates schedule
Lead silver ore	A	see LEAD SILVER CONCENTRATE
Lead sulphide	A	see LEAD CONCENTRATE
Lead sulphide (galena)	A	see LEAD CONCENTRATE
Lignite	B	see BROWN COAL BRIQUETTES
LIME (UNSLAKED)	B	
LIMESTONE	C	
LINTED COTTON SEED	B	
Linseed, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Linseed, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
LOGS	B	see Wood Products – General schedule
MAGNESIA (DEADBURNED)	C	
MAGNESIA (UNSLAKED)	B	
Magnesia, clinker	C	see MAGNESIA (DEADBURNED)
Magnesia, electro-fused	C	see MAGNESIA (DEADBURNED)
Magnesia lightburned	B	see MAGNESIA (UNSLAKED)
Magnesia calcined	B	see MAGNESIA (UNSLAKED)
Magnesia caustic calcined	B	see MAGNESIA (UNSLAKED)
Magnesite clinker	C	see MAGNESIA (DEADBURNED)
MAGNESITE, natural	C	

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
Magnesium carbonate	C	see MAGNESITE, natural
MAGNESIUM NITRATE UN 1474	B	
MAGNESIUM SULPHATE FERTILIZERS	C	
Maize, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Maize, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
MANGANESE COMPONENT FERROALLOY SLAG	C	
MANGANESE CONCENTRATE	A	see Mineral Concentrates schedule
MANGANESE ORE	C	
MANGANESE ORE FINES	A	
M.A.P.	C	see MONOAMMONIUM PHOSPHATE
MARBLE CHIPS	C	
MATTE CONTAINING COPPER AND LEAD	B	
Meal, oily	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
METAL SULPHIDE CONCENTRATES	A and B	
METAL SULPHIDE CONCENTRATES, CORROSIVE UN 1759	A and B	
METAL SULPHIDE CONCENTRATES, SELF-HEATING UN 3190	A and B	
Mill feed pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Milorganite	C	see BIOSLUDGE
Mineral Concentrates	A	
MONOAMMONIUM PHOSPHATE	C	
MONOAMMONIUM PHOSPHATE (M.A.P.), MINERAL ENRICHED COATING	B	
MONOCALCIUMPHOSPHATE (MCP)	A and B	
Muriate of potash	C	see POTASSIUM CHLORIDE
NEFELINE SYENITE (mineral)	A	see Mineral Concentrates schedule
NICKEL CONCENTRATE	A	see Mineral Concentrates schedule
NICKEL ORE	A	
Nickel ore concentrate	A	see NICKEL CONCENTRATE
Niger seed, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Niger seed, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED

	-	OILY VEGETABLES
--	---	-----------------

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
Oil cake	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
OLIVINE GRANULAR AND GRAVEL AGGREGATE PRODUCTS	C	
OLIVINE SAND	A	
Palm kernel, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Palm kernel, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Peanuts, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Peanuts, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
PEANUTS (in shell)	C	
PEAT MOSS	A and B	
PEBBLES (sea)	C	
PELLETS (concentrates)	C	
Pellets, cereal	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Pencil pitch	B	see PITCH PRILL
PENTAHYDRATE CRUDE	A	see Mineral Concentrates schedule
PERLITE ROCK	C	
PETROLEUM COKE (calcined)	B	
PETROLEUM COKE (uncalcined)	B	
PHOSPHATE ROCK (calcined)	C	
PHOSPHATE ROCK (uncalcined)	C	
PHOSPHATE (defluorinated)	C	
PIG IRON	C	
Pig iron by-product	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
PITCH PRILL	B	
Plate iron	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
Pollard pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES

Pool iron	C -	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
POTASH	C	

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
Potash muriate	C	see POTASSIUM CHLORIDE
POTASSIUM CHLORIDE	C	
Potassium felspar sand	C	see SAND
POTASSIUM NITRATE UN 1486	B	
Potassium nitrate/sodium nitrate (mixture)	B	see SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE UN 1499
POTASSIUM SULPHATE	C	
Prilled coal tar	B	see PITCH PRILL
PULP WOOD	B	see Wood Products – General schedule
PUMICE	C	
PYRITE (containing copper and iron)	C	
PYRITES, CALCINED	A and B	
PYRITES	A	see Mineral Concentrates schedule
Pyrites (cupreous, fine, flotation or sulphur)	A	see PYRITES
Pyritic ash	A and B	see PYRITES, CALCINED
PYRITIC ASHES (iron)	A	see Mineral Concentrates schedule
PYRITIC CINDERS	A	see Mineral Concentrates schedule
PYROPHYLLITE	C	
QUARTZ	C	
Quartz sand	C	see SAND
QUARTZITE	C	
Quicklime	B	see LIME (UNSLAKED)
RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I) UN 2912	B	
RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I) UN 2913	B	
Rape seed, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Rape seed, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
RASORITE (ANHYDROUS)	C	
Rice bran	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Rice broken	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Rough ammonia tankage	B	see TANKAGE
ROUNDWOOD	B	see Wood Products – General schedule

RUTILE SAND	C	-
-------------	---	---

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
Safflower seed, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Safflower seed, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
SALT	C	
SALT CAKE	C	
SALT ROCK	C	
Saltpetre	B	see POTASSIUM NITRATE
SAND	C	
SAND, HEAVY MINERAL	A	
Sand, ilmenite	C	see ILMENITE SAND
SAND, MINERAL CONCENTRATE, RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I) UN 2912	A and B	
Sand, zircon	C	see ZIRCON SAND
SAWDUST	B	
SAW LOGS	B	see Wood Products – General schedule
SCALE GENERATED FROM THE IRON AND STEEL MAKING PROCESS	A	
SCRAP METAL	C	
SEED CAKE, containing vegetable oil UN 1386 (a) mechanically expelled seeds, containing more than 10% of oil or more than 20% of oil and moisture combined	B	
SEED CAKE, containing vegetable oil UN 1386 (b) solvent extraction and expelled seeds, containing not more than 10% of oil and when the amount of moisture is higher than 10%, not more than 20% of oil and moisture combined	B	
SEED CAKE UN 2217	B	
SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES	B	
SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES	C	
Seed expellers, oily	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Separation of iron	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
Silica sand	C	see SAND
SILICOMANGANESE (carbo-thermic)	C	
SILICOMANGANESE (low carbon)	B	
Silicon dross	C	see SILICON SLAG

SILICON SLAG	C	-
--------------	---	---

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
SILVER LEAD CONCENTRATE	A	see Mineral Concentrates schedule
Silver lead ore concentrate	A	see SILVER LEAD CONCENTRATE
Sinter	A	see ZINC AND LEAD CALCINES (mixed)
Slag, granulated	C	see GRANULATED SLAG
SLIG (iron ore)	A	see Mineral Concentrates schedule
SODA ASH	C	
Soda feldspar sand	C	see SAND
SODIUM NITRATE UN 1498	B	
SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE UN 1499	B	
SOLIDIFIED FUELS RECYCLED FROM PAPER AND PLASTICS	B	
Soyabean, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Soyabean, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Spent cathodes	B	see ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170
Spent potliner	B	see ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170
Spodumene	C	see SAND
SPODUMENE (UPGRADED)	A	
STAINLESS STEEL GRINDING DUST	C	
Steel bears	C	see IRON SMELTING BY-PRODUCTS
Steel swarf	B	see FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS OR CUTTINGS UN 2793
Stibnite	C	see ANTIMONY ORE AND RESIDUE
STONE CHIPPINGS	C	
Strussa pellets	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
SUGAR	C	
SUGARCANE BIOMASS PELLETS	B	
SULPHATE OF POTASH AND MAGNESIUM	C	
Sulphide concentrates	B	see METAL SULPHIDE CONCENTRATES

SULPHUR UN 1350 (crushed lump and coarse grained)	B	-	
---	---	---	--

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
SULPHUR (formed, solid)	C	
Sunflower seed, expelled	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Sunflower seed, extracted	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
SUPERPHOSPHATE	C	
SUPERPHOSPHATE (triple, granular)	C	
Swarf	B	see FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS OR CUTTINGS UN 2793
SYNTHETIC CALCIUM FLUORIDE	A	
SYNTHETIC SILICON DIOXIDE	A	
TACONITE PELLETS	C	
TALC	C	
TANKAGE	B	
Tankage fertilizer	B	see TANKAGE
TAPIOCA	C	
TIMBER	B	see Wood Products – General schedule
TITANOMAGNETITE SAND	A	
Toasted meals	B or C	see SEED CAKE or SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES
Triple superphosphate	C	see SUPERPHOSPHATE (triple, granular)
UREA	C	
VANADIUM ORE	B	
VERMICULITE	C	
WHITE QUARTZ	C	
WOODCHIPS	B	
WOOD PELLETS CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS	B	
WOOD PELLETS NOT CONTAINING ANY ADDITIVES AND/OR BINDERS	B	
Wood Products – General	B	
WOOD TORREFIED	B	
ZINC AND LEAD CALCINES (mixed)	A	see Mineral Concentrates schedule
ZINC AND LEAD MIDLINGS	A	see Mineral Concentrates schedule
ZINC ASHES UN 1435	B	
ZINC CONCENTRATE	A	see Mineral Concentrates schedule
Zinc, dross, residue or skimmings	B	see ZINC ASHES UN 1435
Zinc ore, burnt	A	see ZINC CONCENTRATE
Zinc ore, calamine	A	see ZINC CONCENTRATE
Zinc ore, concentrates	A	see ZINC CONCENTRATE
Zinc ore, crude	A	see ZINC CONCENTRATE
ZINC OXIDE ENRICHED FLUE DUST	A and B	

<b>MATERIAL</b>	<b>Group</b>	<b>REFERENCES</b>
ZINC SINTER	A	see Mineral Concentrates schedule
ZINC SLAG	A	
ZINC SLUDGE	A	see Mineral Concentrates schedule
Zinc sulphide	A	see ZINC CONCENTRATE
Zinc sulphide (blende)	A	see ZINC CONCENTRATE
ZIRCON KYANITE CONCENTRATE	A	
ZIRCONSAND	C	